

La riforma costituzionale dell'ambiente in Italia nel quadro del costituzionalismo ambientale mondiale

Domenico Amirante

La riforma costituzionale italiana dell'ambiente del 2022, analizzata in prospettiva comparata, merita un giudizio a geometria variabile. Da una parte, infatti, considerando lo scenario mondiale del costituzionalismo ambientale come diritto in rapida trasformazione di fronte alle sfide urgenti ed epocali dell'Antropocene, la recente legge di revisione italiana può suscitare l'impressione di un'ennesima occasione mancata. Il nostro legislatore non ha neanche preso in considerazione le più innovative elaborazioni del costituzionalismo ambientale negli altri continenti, riferendosi solo ed esclusivamente alle esperienze europee. Ma anche limitandoci al vecchio continente, salta all'occhio del comparatista la mancanza di ambizione di una riforma che ricalca sotto molti aspetti (e con quasi trent'anni di ritardo) la prudentissima revisione costituzionale tedesca del 1994 ed è molto lontana non solo dalla *Charte de l'environnement* francese, ma pure dai più articolati modelli spagnolo e portoghese, risalenti agli anni Settanta. Tuttavia, in un contesto europeo che vede una disomogenea affermazione dei valori ambientali, questa riforma rappresenta un passo avanti nella giusta direzione, nella misura in cui è possibile accostare la tensione verso le generazioni future del novellato articolo 9 alla tradizione del solidarismo sociale europeo. Il nuovo testo dell'articolo 9 ottiene il risultato di consacrare la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità fra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano. Le nuove norme dovrebbero portare quindi ad un aggiornamento della pletorica e spesso contraddittoria legislazione ambientale di dettaglio, alla luce della costituzionalizzazione dei principi affermati dalla riforma. Le modifiche introdotte all'articolo 41 sembrano peraltro in grado di fornire una base costituzionale forte a quei processi di transizione ecologica auspicati ed incentivati a livello europeo, anche attraverso le imponenti risorse finanziarie mobilitate dal *Green Deal* dell'Unione.

Nel complesso, lungi dal rappresentare un punto di arrivo, l'affermazione della centralità dei valori ambientali nella nostra Costituzione può e deve rappresentare un *punto di partenza*, non solo in vista di un necessario aggiornamento normativo e di una auspicabile stabilizzazione giurisprudenziale, ma anche per lo sviluppo di un vero e proprio diritto costituzionale dell'ambiente.